

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA
NELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2020

L'ASSEMBLEA

“Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015, del 25 luglio 2017 e del 19 dicembre 2018, con le quali sono state approvate talune proposte di modifica ed integrazione allo Statuto dell’Ente, tuttora all’esame dell’Amministrazione vigilante; ravvisata l’esigenza di valutare, in ragione del periodo di tempo intercorso dalla loro formulazione, la perdurante adeguatezza delle proposte in questione, ai fini della conseguente approvazione demandata all’Amministrazione vigilante; ritenuta al riguardo non più attuale la disposizione transitoria dell’articolo 67, proposta con deliberazione del 16 dicembre 2015, finalizzata all’allineamento del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla predetta data, a quello del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Presidente in carica per il quadriennio olimpico 2017-2020, essendo detto quadriennio ormai concluso ed essendo intervenuto nel 2019 il rinnovo dello stesso Collegio; ritenuto conseguentemente, su proposta del Presidente, di riformulare detta previsione rapportandola al successivo quadriennio olimpico 2021-2024, onde assicurare il previsto allineamento della durata dei mandati degli Organi di indirizzo politico-amministrativo con quella del Collegio dei Revisori dei Conti; preso atto dell’ulteriore proposta di modifica statutaria predisposta dal Consiglio Generale nella seduta del 4 giugno 2020, concernente l’integrazione dell’articolo 15, mediante attribuzione allo stesso Consiglio Generale della competenza a disciplinare in via temporanea, anche con facoltà derogatoria, le modalità applicative di regolamenti e direttive interne in situazioni di emergenza nazionale dichiarata dalle competenti autorità, al fine di continuare ad assicurare la piena funzionalità dell’Ente e dei servizi erogati anche a fronte di dette condizioni di eccezionale ed imprevedibile emergenza; preso atto della sussistenza dello speciale *quorum* costitutivo previsto dall’articolo 66 per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea in materia di proposte di modifiche statutarie, essendo presenti oltre i tre quarti dei membri dell’Assemblea; preso atto altresì degli esiti delle votazioni svoltesi nel corso della riunione in ordine alla conferma delle modifiche statutarie approvate nelle riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015, del 25 luglio 2017 e del 19 dicembre 2018, con parziale riformulazione, nei termini di cui sopra, della modifica all’articolo 67 dello Statuto stesso, nonché all’ulteriore proposta di modifica dell’articolo 15 dello Statuto; tenuto conto che, in relazione a ciascuna di dette votazioni, le modifiche in parola sono state deliberate, come richiesto dallo stesso art. 66, con un numero di voti favorevoli pari ad almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei Componenti dell’Assemblea intervenuti e non alla riunione; **approva** le proposte di modifica allo Statuto dell’Automobile Club d’Italia nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La stessa, ai sensi dell’art.66 dello Statuto, verrà trasmessa all’Amministrazione vigilante per la relativa approvazione.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 25 GIUGNO 2020

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE (evidenziate in rosso)
<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p>L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.</p> <p>L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONI.</p> <p>L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p>L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.</p>
<p style="text-align: center;">ART.6</p> <p>Sono organi dell'A.C.I.:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'Assemblea;b) il Consiglio Generale;c) il Comitato Esecutivo;d) il Presidente;e) il Consiglio Sportivo Nazionale;f) la Giunta Sportiva;g) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione di cui al comma 1 durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata.</p> <p>Possono accedere alle cariche elettive degli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ACI, i Soci dell'Automobile Club d'Italia che siano cittadini italiani e che abbiano raggiunto la maggiore età.</p> <p>Sono ineleggibili :</p> <ul style="list-style-type: none">a) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o	<p style="text-align: center;">ART.6</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p>Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconferibilità degli incarichi negli Organi della pubblica amministrazione, sono ineleggibili:</p>

<p>artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l'ACI e/o gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito;</p> <p>b) i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni.</p> <p>La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica.</p> <p>Il candidato ad una carica elettiva, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione al Presidente dell'ACI dell'esistenza o della sopravvenienza di una causa di decadenza dell'incarico ai fini dell'adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.</p> <p>La perdita della qualifica di Presidente di Automobile Club comporta la decadenza dalla carica di componente degli Organi collegiali dell'A.C.I..</p> <p>L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi collegiali dell'A.C.I. è stabilito, su proposta dell'Assemblea, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>	<p>a) coloro che comunque siano interessati in attività imprenditoriali a titolo personale, nei settori industriale, commerciale ed artigianale, che svolgano servizi o attività per conto dell'ACI, degli AC e delle loro strutture collegate, o che operino in concorrenza con gli stessi, purché ciò costituisca per l'interessato fonte prevalente di reddito.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>
<p style="text-align: center;">ART.7</p> <p>L'Assemblea è costituita:</p> <p>a) dal Presidente dell'A.C.I.;</p> <p>b) dai Presidenti degli A.C.;</p> <p>c) da un rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;</p> <p>e) da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;</p> <p>f) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;</p> <p>g) da un rappresentante dell'Unione Province Italiane;</p> <p>h) da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti</p>	<p style="text-align: center;">ART.7</p> <p><u>IDEM</u></p>

<p>e Associazioni aderenti ai sensi dell'art.3.</p> <p>Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto riguardanti la materia sportiva nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.</p>	<p>Ai fini dell'elezione del Presidente dell'A.C.I., dell'approvazione del budget annuale e delle modifiche allo Statuto (....) nonché dell'approvazione del regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive di cui all'art.8 lett.m), l'Assemblea è integrata con la partecipazione dei Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva non Presidenti di Automobile Club, ciascuno dei quali dispone di un voto.</p>
<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p>L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'A.C.I.; b) approva il budget annuale e il bilancio d'esercizio dell'A.C.I.; c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.; d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti dei soci e degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.; e) determina la quota annuale di associazione all'A.C.I. e l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.; f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea; g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. p), 18 lett. b) e 19 comma 7; h) approva il codice etico e ne delibera l'adozione; i) nomina i Componenti del Collegio dei Probiviri ed approva il relativo regolamento di funzionamento; l) adotta il regolamento per la elezione del Presidente dell'A.C.I.; m) approva il regolamento generale di organizzazione e funzionamento delle attività sportive, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale. <p>Le competenze indicate alle precedenti lettere d) ed e) possono essere delegate dall'Assemblea al Comitato Esecutivo. Le relative determinazioni hanno carattere vincolante per gli A.C..</p>	<p style="text-align: center;">ART.8</p> <p style="text-align: center;"><u>IDEM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> g) definisce i limiti per materia e per valore dei provvedimenti autorizzativi di cui agli artt. 15, lett. o, 18 lett. b) e 19 comma 7;

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'A.C.I. almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del budget annuale e del bilancio d'esercizio.

Il termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere prorogato al 30 giugno, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze.

Può essere convocata, inoltre, in seduta straordinaria, allorché il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il Consiglio Generale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione. L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero raccomandata a.r. o telefax o messaggio di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

ART.9

IDEM

Il termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere prorogato al 30 giugno, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze.

IDEM

IDEM

ART.11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

ART.11

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. **In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.**

IDEM

<p>È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo.</p> <p>Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone..</p>	<p>IDE IDE</p>
<p style="text-align: center;">ART.15</p> <p>Il Consiglio Generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.</p> <p>Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.</p> <p>In particolare il Consiglio Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia; c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 62; d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.; e) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.; f) delibera sulle domande di adesione all'A.C.I. degli Enti ed Associazioni menzionati all'art. 3 e sulle domande di federazione all'A.C.I. da parte di nuovi AC; g) ratifica la composizione delle Commissioni di cui all'art. 25 ed approva i regolamenti di cui all'art. 26; h) predisponde il budget annuale, le rimodulazioni del budget annuale, il bilancio d'esercizio con le relazioni da sottoporre all'Assemblea; i) delibera, ove ricorrono particolari e motivate esigenze, da segnalarsi nella relazione sulla gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d'esercizio; 	<p style="text-align: center;">ART.15</p> <p><u>IDE</u></p> <p>Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'A.C.I.; il Segretario Generale dell'A.C.I. ne è di diritto Segretario e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Consiglio Generale nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.</p> <p><u>IDE</u></p> <p>i) delibera, ove ricorrono particolari e motivate esigenze, da segnalarsi nella relazione sulla gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d'esercizio;</p>

<p>l) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;</p> <p>m) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;</p> <p>n) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;</p> <p>o) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;</p> <p>p) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;</p>	<p>i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del Segretario Generale e ne stabilisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio secondo i criteri indicati nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 27. Il Segretario Generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente;</p> <p>l) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C.I. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;</p> <p>m) approva, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;</p> <p>n) approva il regolamento di organizzazione dell'A.C.I. di cui all'art. 27 ed il regolamento interno della Federazione;</p> <p>o) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;</p> <p>p) stabilisce con propria deliberazione le temporanee modalità applicative dei regolamenti e delle direttive interne nelle situazioni di emergenza nazionale dichiarate dalle competenti autorità, anche in deroga ai predetti atti e fermo restando il rispetto delle norme primarie di legge, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati.</p>
---	--

ART.17	ART.17
<p>Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale.</p> <p>Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti.</p> <p>Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni, fermo restando quanto previsto dall'art.6, secondo</p>	<p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

<p>comma.</p> <p>Il Segretario Generale dell'A.C.I. è di diritto Segretario del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.</p>	<p>Il Segretario Generale dell'A.C.I. è di diritto Segretario del Comitato Esecutivo e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto. In caso di temporaneo impedimento, il Comitato Esecutivo nomina il Segretario tra i Dirigenti dell'Ente.</p>
ART.18	ART.18
<p>Il Comitato Esecutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione; b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi; d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C.; e) istituisce tessere associative pluriennali. <p>Nel caso in cui un provvedimento o una deliberazione riceva lo stesso numero di voti favorevoli o contrari, il voto espresso dal Presidente vale doppio.</p> <p>Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le modalità di cui all'art. 16, previa indicazione nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Il Comitato Esecutivo:</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

ART.19

Il Presidente dell’A.C.I. eletto dall’Assemblea – ai sensi dell’art. 8 – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa col Ministro vigilante.

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell’ACI i Soci con una anzianità di associazione di almeno 2 anni alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti dal presente Statuto e dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall’Assemblea stessa con il regolamento di cui all’art. 8 lett. l).

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’A.C.I., è il Presidente della Federazione sportiva nazionale e rappresenta l’Ente presso il CONI e la FIA. Dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato.

Il Presidente, nell’ambito dell’azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio ACI, sorveglia l’attività amministrativa degli A.C., con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell’A.C.I..

Nei casi in cui non sia possibile la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, il Presidente, con delibera motivata, può assumere in via d’urgenza i provvedimenti di cui ai commi b) e c) dell’art. 18. Le relative deliberazioni sono sottoposte a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile.

Ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

Assume inoltre tutti i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall’Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti a lui demandati dal regolamento di organizzazione dell’A.C.I e dalle altre disposizioni organizzative interne.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente da lui designato ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

ART.19

IDEM

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 6, possono essere eletti alla carica di Presidente dell’ACI i Soci con una anzianità **ininterrotta** di associazione di almeno 2 anni alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, che abbiano presentato formale candidatura, corredata dalla dichiarazione della insussistenza dei requisiti di ineleggibilità previsti dal presente Statuto e **dal regolamento di cui all’art. 8, lett.m)**, oltre che dal programma elettorale, secondo le modalità preventivamente disciplinate dall’Assemblea stessa con il regolamento di cui all’art. 8 lett. l).

IDEM

IDEM

IDEM

Ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale **e della Dirigenza** in ordine alla gestione (...), il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

IDEM

IDEM

ART.27

L'Amministrazione dell'A.C.I. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Generale, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

L'A.C.I. adegua la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale è responsabile della complessiva gestione dell'A.C.I. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C.I. attraverso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, articolato in sportelli decentrati sul territorio.

ART.27

IDEM

IDEM

Il Segretario Generale è figura di raccordo tra gli Organi e la Dirigenza e svolge funzioni di coordinamento generale delle attività in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione. In tale contesto dispone di autonomi poteri di spesa inerenti alla gestione e determina i limiti di spesa dei Dirigenti dell'A.C.I..

IDEM

<p>ART. 30</p> <p>I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. n).</p>	<p>ART. 30</p> <p>I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 15, lett. m).</p>
<p>ART. 33</p> <p>Il bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>I budget annuali e i bilanci d'esercizio debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile, fatta salva la proroga prevista dall'art. 15 lett.i) per il bilancio d'esercizio.</p> <p>I budget annuali e i bilanci d'esercizio sono trasmessi per l'approvazione all'Amministrazione vigilante entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i suddetti documenti sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.</p>	<p>ART. 33</p> <p><u>IDEM</u></p> <p>I budget annuali e i bilanci d'esercizio debbono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile, fatta salva la proroga prevista dall'art. 15 lett.i) per il bilancio d'esercizio.</p> <p><u>IDEM</u></p>
<p>ART. 47</p> <p>L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio d'esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.</p> <p>Il termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere prorogato al 30 giugno, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze.</p> <p>Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.</p> <p>L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.</p>	<p>ART. 47</p> <p><u>IDEM</u></p> <p>Il termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere prorogato al 30 giugno, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

<p>ART. 48</p> <p>L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’A.C. mediante avviso esposto nell’albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.</p> <p>L’avviso indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l’ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.</p>	<p>ART. 48</p> <p>L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’A.C. mediante avviso esposto nell’albo sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’AC, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro lo stesso termine l’AC dà notizia della convocazione anche su un quotidiano a diffusione locale.</p> <p><u>IDEM</u></p>
<p>ART.51</p> <p>Il Consiglio Direttivo dell’A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 9 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.</p> <p>L’Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È applicabile il terzo e quarto comma dell’art. 49. Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un’anzianità di associazione all’ACI di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.</p> <p>Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.</p> <p>I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5, ove, alla data dell’indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.</p> <p>Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle</p>	<p>ART.51</p> <p>Il Consiglio Direttivo dell’A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p>Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un’anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.

Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62.

Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..

Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.

I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C.

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

ART. 52

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore Regionale competente o da un funzionario da questi delegato.

ART. 52

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti **il** Presidente ed un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti. L'incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la carica di componente del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell'A.C.. In caso di motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal **Direttore Compartmentale** competente o da un funzionario da questi delegato.

ART. 53

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell'A.C., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predisponde regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;
- b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;
- c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono

ART. 53

IDEM

IDEM

immediatamente esecutive;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;

g) approva il budget annuale;

h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;

i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62;

m) delibera, ove ricorrono particolari e motivate esigenze da segnalarsi nella relazione sulla gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d'esercizio.

In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottosposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.

La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI, anche ai fini di cui all'art. 65, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

~~m) delibera, ove ricorrono particolari e motivate esigenze da segnalarsi nella relazione sulla gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d'esercizio.~~

IDEM

IDEM

<p>ART. 55</p> <p>Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C.. Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.</p> <p>In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.</p> <p>Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.</p> <p>In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m).</p> <p>Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.</p> <p>Il Presidente predisponde le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.</p>	<p>ART.55</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p>In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e I).</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>
<p>ART. 58</p> <p>Presso l'A.C. del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione.</p> <p>Alle sedute del Comitato partecipano, con funzione consultiva, i Direttori degli A.C. della Regione.</p> <p>Il Comitato Regionale elegge il proprio Presidente, ed un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C., a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il Comitato Regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più Presidenti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.</p>	<p>ART. 58</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

<p>Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Regionale o da un suo delegato.</p> <p>Il Comitato Regionale è incaricato dei rapporti con la Regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli A.C. dalla Regione.</p> <p>In particolare, i Comitati Regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) promuovono, coordinano e curano la realizzazione degli interventi e delle iniziative unitarie degli A.C. nei confronti delle istituzioni regionali e locali che abbiano valenza regionale; b) propongono agli Organi degli A.C. interventi di riassetto operativo e di riorganizzazione anche zonale degli stessi A.C.; c) hanno competenza esclusiva e svolgono con la partecipazione degli A.C. del territorio della Regione tutte le attività e le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico; d) promuovono lo sviluppo di sinergie fra gli A.C. e coordinano le attività ed i servizi offerti dagli stessi in ambito regionale; e) formulano proposte all'A.C.I. in materia di offerta associativa e di servizi ai soci; f) promuovono la costituzione di organismi per la gestione coordinata dei servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale. Agli stessi possono essere attribuiti compiti a carattere operativo su delega degli A.C.; g) costituiscono le strutture di supporto delle società controllate da A.C.I. per i rapporti e le relazioni con le Istituzioni pubbliche della Regione. <p>Nel Comitato Regionale, agli effetti delle deliberazioni ciascun componente ha diritto ad un solo voto, fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e per l'elezione dei rappresentanti regionali in seno al Consiglio Generale dell'A.C.I. ai sensi dell'art. 14. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Il Comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.</p> <p>Le riunioni del Comitato Regionale possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione e con le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dallo stesso Comitato Regionale.</p>	<p>Le funzioni di segretario del Comitato Regionale sono assolte dal Direttore Compartmentale o da un suo delegato.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>
---	--

ART. 59

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C..

Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).

L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali, secondo parametri e modalità annualmente definiti dal Consiglio Generale dell'A.C.I. con propria deliberazione.

Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

ART. 59

IDEML

IDEML

IDEML

Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario **stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.**

IDEML

<p>ART. 60</p> <p>L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.</p> <p>Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.</p> <p>Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.</p> <p>Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.</p> <p>I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.</p>	<p>ART. 60</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p> <p>Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>
<p>ART. 61</p> <p>Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.</p> <p>Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.</p> <p>Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al</p>	<p>ART. 61</p> <p><u>IDEM</u></p> <p>Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).</p> <p><u>IDEM</u></p>

Ministero dell'Economia e delle Finanze a
norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20
marzo 1975, n. 70.

Liquidazione e scioglimento degli AC

ART. 63

L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo lo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

In presenza del mancato raggiungimento dei parametri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario definiti con la deliberazione di cui all'art. 59, comma 5), il Consiglio Generale dell'A.C.I. può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi, previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione, il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese note all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC

ART. 63

IDEM

IDEM

Qualora la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art.59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

IDEM

IDEM

Gli Automobile Club possono deliberare

	<p style="color: red;">iniziativa comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono un progetto di fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per le società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.</p>
ART.65	ART. 65
<p>Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.</p> <p>Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.</p> <p>Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.</p>	<p>Su proposta degli Organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi.</p> <p><u>IDEM</u></p> <p><u>IDEM</u></p>

ART.67	ART.67
In sede di prima applicazione ed allo scopo di assicurare la costituzione dei nuovi Organi sportivi in concomitanza con il quadriennio	<u>IDEM</u>

olimpico 2013-2016, il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI in carica approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle attività sportive, in conformità alle modifiche apportate al presente Statuto.

In sede di prima applicazione, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente dell'A.C.I., in carica al momento dell'approvazione delle presenti modifiche statutarie, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016.

In sede di prima applicazione, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente dell'A.C.I., **in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea del 26 luglio 2012**, restano in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016.

Allo scopo di garantire l'allineamento del relativo mandato a quello degli Organi di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazioni dell'Assemblea del 29 aprile 2019 e del 19 dicembre 2019 rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2021-2024.